

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 3636

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore SPERONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’11 NOVEMBRE 1998

Elezione del Senato della Repubblica su base regionale

ONOREVOLI SENATORI. - Con il disegno di legge che propongo alla vostra attenzione, intendo fornire un concreto elemento alla tematica della riforma elettorale che, anche per la spinta di una richiesta di *referendum* popolare, risulta di immediata attualità ed interesse.

Certo, la riforma elettorale non può, da sola, porsi come soluzione a problemi che unicamente una profonda modificazione delle istituzioni potrà radicalmente risolvere; anzi, essa andrebbe attuata solo a coronamento della riforma dello Stato.

Tuttavia, mi ha fatto ritenere opportuna la sua presentazione il carattere estremamente innovativo della proposta, in quanto

essa può valere ad introdurre una parziale anticipazione di quel federalismo di cui molti parlano e che nessuno seriamente attua; e ciò nell'ambito della vigente Costituzione.

Interpretando infatti estensivamente il dettato dell'articolo 57, che prevede l'elezione del Senato della Repubblica su base regionale, intesa sinora come semplice definizione circoscrizionale, si prevede di attribuire direttamente alle regioni la definizione delle norme per l'elezione dei Senatori a ciascuna di esse spettanti, secondo un principio mutuato da consolidati ordinamenti federali, quali quelli della Svizzera e degli Stati Uniti d'America.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Ferma restando la ripartizione dei seggi di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, ciascuna regione disciplina con propria legge l'elezione dei senatori ad essa attribuiti.

Art. 2.

1. Le norme regionali non possono derogare alle disposizioni di cui agli articoli 5, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 62, 63, 64, 66, 69 e 70 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni; agli articoli 3, 4, 5, 13, commi 1 e 2, 22, 23, 24 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533; alla legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive modificazioni; alla legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni; alla legge 15 gennaio 1991, n. 15, e successive modificazioni; e alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.

Art. 3.

1. Limitatamente alle regioni in cui non siano entrate in vigore, all'atto della convocazione dei comizi elettorali, le disposizioni di cui all'articolo 1, le elezioni per il Senato della Repubblica si svolgono secondo le norme del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni.

